Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 11 settembre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari			L.	60.000
Semestrale	»	»	»	»	32.000
Trimestrale	»	»	»	»	17.000
Annuo	senza supplementi ordinari			L.	46.500
Semestrale	»	»	»	»	24.500
Trimestrale	»	»	»	»	12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agis, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Agis, con sede in Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 2 novembre 1978, 3 novembre 1978 e 29 dicembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agis, con sede in Taranto, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(7860)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mitem sud - Montaggi impianti termici elettrici meccanici S.p.a., in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mitem sud - Montaggi impianti termici elettrici meccanici S.p.a., con sede in Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978, 22 novembre 1978 e 29 dicembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mitem sud - Montaggi impianti termici elettrici meccanici S.p.a., con sede in Taranto, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(7857)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.S.T. - Officina meccanica sud tarantina, area industriale di Massafra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. O.M.S.T. - Officina meccanica sud tarantina, area industriale di Massafra (Taranto), con effetto dal 5 luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978, 22 novembre 1978 e 29 dicembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.S.T. - Officina meccanica sud tarantina, area industriale di Massafra (Taranto), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(7858)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti e montaggi industriali S.p.a., in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti e montaggi industriali S.p.a. di Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1978, 28 ottobre 1978 e 29 dicembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti e montaggi industriali S.p.a. di Taranto, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(7859)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria 5 fiale × 5 ml della specialità medicinale denominata « Novalgina », registrata a nome della ditta Albert-Farma S.p.a., in Scoppito. (Decreto di sospensione n. 2/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 15 maggio 1976, con il quale tra l'altro, venne registrata al n. 8679/A la categoria 5 fiale × 5 ml della specialità medicinale denominata « Novalgina », a nome della ditta Albert-Farma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Scoppito (L'Aquila), strada statale n. 17, km. 22, n. codice fiscale 00082280660, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 30 giugno 1979 ha espresso il parere di consentire nella generale pratica medica le specialità a base di metamizolo solo od associato per uso iniettivo alla dose massima di 1 g di metamizolo per unità di dose;

Considerato, altresì, che la suddetta preparazione per uso iniettivo contiene g 2,5 di metamizolo per unità di dose;

Ritenuto, pertanto, che, in attesa della revoca della registrazione della preparazione di cui trattasi o della autorizzazione a variare la composizione della stessa in modo di adeguarla al menzionato parere del Consiglio superiore di sanità, se ne debba intanto sospendere la produzione e il commercio, per evitarne l'impiego fuori dei casi previsti dal predetto Consiglio superiore di sanità;

Visti il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' sospesa, fino all'emanazione del provvedimento di revoca o del provvedimento di variazione di composizione la registrazione della categoria 5 fiale × 5 ml della specialità medicinale denominata « Novalgina », registrata al n. 8679/A in data 15 maggio 1976, a nome della ditta Albert-Farma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Scoppito (L'Aquila), strada statale n. 17, km 22, n. codice fiscale 00082280660.

La specialità medicinale della quale è sospesa la registrazione non deve essere più prodotta e deve essere ritirata dal commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7757)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Baralgina » 3 e 5 fiale × 5 ml, della ditta Albert-Farma S.p.a., in Scoppito. (Decreto di sospensione n. 3/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 15 maggio 1976, con il quale tra l'altro, venne registrata al n. 13569 la preparazione fiale × 5 ml, nelle confezioni 3 e 5 fiale × 5 ml, della specialità medicinale denominata « Baralgina », a nome della ditta Albert-Farma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Scoppito (L'Aquila), strada statale n. 17, km 22, n. codice fiscale 00082280660, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 30 giugno 1979 ha espresso il parere di consentire nella generale pratica medica le specialità a base di metamizolo solo od associato per uso iniettivo alla dose massima di 1 g di metamizolo per unità di dose;

Considerato, altresì, che la suddetta preparazione per uso iniettivo contiene g 2,5 di metamizolo per unità di dose;

Ritenuto, pertanto, che, in attesa della revoca della registrazione della preparazione di cui trattasi o della autorizzazione a variare la composizione della stessa in modo di adeguarla al menzionato parere del Consiglio superiore di sanità, se ne debba intanto sospendere la produzione e il commercio, per evitarne l'impiego fuori dei casi previsti dal predetto Consiglio superiore di sanità;

Visti il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' sospesa, fino all'emanazione del provvedimento di revoca o del provvedimento di variazione di composizione la registrazione della preparazione fiale × 5 ml, nelle confezioni 3 e 5 fiale × 5 ml, della specialità medicinale denominata « Baralgina », registrata al numero 13569 in data 15 maggio 1976, a nome della ditta Albert-Farma, con sede e domicilio fiscale in Scoppito (L'Aquila), strada statale n. 17, km 22, n. codice fiscale 00082280660.

La specialità medicinale della quale è sospesa la registrazione non deve essere più prodotta e deve essere ritirata dal commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7756)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria 5 fiale × 2,5 cc uso intramuscolare e 3 fiale × 5 cc uso endovenoso, della specialità medicinale denominata « Spasmamide composta », della ditta Schering S.p.a., in Milano. (Decreto di sospensione n. 7/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 31 dicembre 1964, con i quali vennero registrate ai numeri 20476/A e 20476/B rispettivamente la categoria 5 fiale × 2,5 cc uso intramuscolare e la categoria 3 fiale × 5 cc uso endovenoso, della specialità medicinale denominata « Spasmamide composta », a nome della ditta Schering S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, n. 7/11, codice fiscale n. 00750320152, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 30 giugno 1979 ha espresso il parere di consentire nella generale pratica medica le specialità a base di metamizolo solo od associato per uso iniettivo alla dose massima di 1 g di metamizolo per unità di dose;

Considerato, altresì, che le suddette preparazioni per uso iniettivo contengono g 1,5 e g 2,5 di metamizolo per unità di dose rispettivamente per le categorie fiale uso intramuscolare e fiale uso endovenoso;

Ritenuto, pertanto, che, in attesa della revoca della registrazione delle preparazioni di cui trattasi o della autorizzazione a variare la composizione delle stesse in modo di adeguarla al menzionato parere del Consiglio superiore di sanità, se ne debba intanto sospendere la produzione e il commercio, per evitarne l'impiego fuori dei casi previsti dal predetto Consiglio superiore di sanità;

Visti il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' sospesa, fino all'emanazione del provvedimento di revoca o del provvedimento di variazione di composizione la registrazione delle categorie 5 fiale × 2,5 cc uso intramuscolare e 3 fiale × 5 cc uso endovenoso, della specialità medicinale denominata « Spasmamide composta », registrate rispettivamente ai numeri 20476/A

e 20476/B in data 31 dicembre 1964, a nome della ditta Schering S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Mancinelli, n. 7/11, codice fiscale numero 00750320152.

Le preparazioni delle quali è sospesa la registrazione non devono essere più prodotte e devono essere ritirate dal commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7758)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria 3 fiale × 5 ml, della specialità medicinale denominata « Sistalgin compositum », della ditta Bracco - Industria chimica S.p.a., in Milano. (Decreto di sospensione n. 4/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 23 agosto 1972 e 29 luglio 1977, con i quali venne registrata al n. 22554/A la categoria 3 fiale × 5 ml, della specialità medicinale denominata « Sistalgin compositum », a nome della ditta Bracco - Industria chimica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50, codice fiscale numero 00825120157, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 30 giugno 1979, ha espresso il parere di consentire nella generale pratica medica le specialità a base di metamizolo solo od associato per uso iniettivo alla dose massima di 1 g di metamizolo per unità di dose;

Considerato, altresì, che la suddetta preparazione per uso iniettivo contiene g 2,5 di metamizolo per unità di dose;

Ritenuto, pertanto, che, in attesa della revoca della registrazione della preparazione di cui trattasi o della autorizzazione a variare la composizione della stessa in modo di adeguarla al menzionato parere del Consiglio superiore di sanità, se ne debba intanto sospendere la produzione e il commercio, per evitarne l'impiego fuori dei casi previsti dal predetto Consiglio superiore di sanità;

Visti il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' sospeso, fino all'emanazione del provvedimento di revoca o del provvedimento di variazione di composizione, la registrazione della categoria 3 fiale × 5 ml, della specialità medicinale denominata « Sistalgin compositum », registrata al n. 22554/A in data 23 agosto 1972 e 29 luglio 1977 a nome della ditta Bracco - Industria chimica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milnao, via E. Folli, 50, codice fiscale n. 00825120157.

La specialità medicinale della quale è sospesa la registrazione non deve essere più prodotta e deve essere ritirata dal commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7761)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1979.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biochimica Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Biochimica Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biochimica Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 dicembre 1978 al 10 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7865)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1979.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 dicembre 1978 al 10 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7866)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 ottobre 1978 al 28 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sostituisce i decreti ministeriali 21 febbraio 1979, 7 aprile 1979 e 6 giugno 1979.

Roma, addì 23 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7863)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino);

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 ottobre 1978 al 28 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino), è prolungata fino al 28 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7864)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 mod. 241. — Data: 13 dicembre 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Trapani. — Intestazione: Sferrazza Pietro, nato a Palermo il 12 giugno 1928. — Titoli di debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7804)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 21 luglio 1979, n. 432/Div. I, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare, da parte del comune di Forte dei Marmi, una donazione della somma di L. 150.000, da destinarsi all'istituto di patologia e zoologia forestale e agraria della facoltà di agraria per l'organizzazione della «Giornata in difesa del Platano».

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 21 luglio 1979, n. 433/Div. I, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare, da parte dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, la donazione della somma di L. 812.500, da destinarsi alla cattedra di economia e politica agraria della facoltà di economia e commercio, per spese di pubblicazione dell'indagine sulle «Condizioni economiche e sociali della regione Chianti Classico».

Con decreto del prefetto della privincia di Firenze 21 luglio 1979, n. 478/Div. I, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare, da parte della Lega italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Firenze, una donazione della somma di L. 2.400.000 da destinarsi all'istituto di farmacologia e tossicologia della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 21 luglio 1979, n. 479/Div. I, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare, da parte della ditta Chiesi farmaceutici S.p.a. di Parma, una donazione della somma di L. 1.000.000 per ricerche nell'ambito della cattedra di fisiopatologia respiratoria della clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 21 luglio 1979, n. 527/Div. I, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare, dalla Cassa di risparmio di Firenze, la donazione della somma di L. 2.805.770 da destinarsi all'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia di quell'ateneo per l'acquisto di un complesso fotografico per il microscopio rovesciato Wild.

(7846)

Autorizzazione all'opera universitaria dell'Università di Genova ad acquistare un complesso immobiliare

Con decreto del prefetto della provincia di Genova 20 luglio 1979, n. 503/P, l'opera universitaria dell'Università di Genova è stata autorizzata ad acquistare dagli ospedali civili di Genova l'edificio sito in corso Europa, numeri 44, 44a e 46, comprensivo anche dei fondi del palazzo numeri 40 e 42, per l'importo di L. 1.465.083.000.

(7847)

CONCORSI ED ESAMI

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(2874/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MASSIMO» DI PENNE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto dirigente del servizio autonomo di accettazione, pronto soccorso e chirurgia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(2876/S)

OSPEDALE «E. DANIELE - E. ROMASI» DI GAGLIANO DEL CAPO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(2877/S)

OSPEDALE CIVILE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente laboratorista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(2870/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(2872/S)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorso ad un posto di assistente cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(2873/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di malattie infettive (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria in Reggio Emilia.

(2867/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di oculistica;

due posti di assistente di medicina generale;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(2883/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina nucleare;

un posto di aiuto, con idoneità a primario, di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(2884/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di radiologia presso l'ospedale « M. Malpighi » di Montecatone;

due posti di vice direttore sanitario presso l'ospedale policlinico « S. Orsola »;

due posti di ispettore sanitario presso i dipendenti ospedali.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(2875/S)

OSPEDALE «SS. SALVATORE» DI TOLENTINO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tolentino (Macerata).

(2868/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorso ad un posto di assistente oftalmoiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oftalmoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

(2878/S)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI BARLETTA

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(2879/S)

OSPEDALE «T. EVOLI» DI MELITO PORTO SALVO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo del pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo del pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(2880/S)

OSPEDALE DELLA MARSICA «SS. FILIPPO E NICOLA» DI AVEZZANO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avezzano (L'Aquila).

(2882/S)

OSPEDALE «S. BENEDETTO» DI ALATRI

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alatri (Frosinone).

(2881/S)

OSPEDALI RIUNITI DI JESI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto broncotisiopneumologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto broncotisiopneumologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Jesi (Ancona).

(2885/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso ad un posto di assistente del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(2866/S)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 2 gennaio 1979, n. 3.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 6 *gennaio* 1979)

(*Omissis*).

(7784)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1979, n. 8.

Contributo straordinario per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 4 *aprile* 1979

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione, al fine di consentire in applicazione dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493, un parziale rinnovo del parco rotabile adibito al trasporto pubblico di persone, concede per il triennio 1978-80, sulla base di riconosciute esigenze indirizzate a uniformare le condizioni d'uso dei veicoli in possesso delle singole imprese di trasporto, contributi straordinari in conto capitale per l'acquisto di veicoli nuovi alle aziende ed agli enti locali che esercitano servizi su linee urbane, suburbane ed extraurbane.

Art. 2.

Sono ammessi a contributo i veicoli nuovi acquistati o per i quali sia stata perfezionata l'ordinazione dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1979.

L'ammontare del contributo è determinato nella misura massima del 50 per cento del costo della fornitura di ogni veicolo e non potrà superare l'importo assegnato dalla giunta regionale a ciascuna azienda od ente a norma del successivo art. 3.

Non sono ammessi a contributo i veicoli acquisiti in occasione di subentro nella concessione di pubblici servizi di trasporto e compresi tra le spese ammissibili dalle leggi regionali 1° febbraio 1974, n. 5 e 16 agosto 1978, n. 48.

Art. 3.

I contributi sono concessi a ciascun ente ed azienda nei limiti di una quota degli stanziamenti disponibili nell'intero triennio 1978-80 determinata dalla giunta regionale sulla base del numero e della età media degli autobus che costituiscono il parco aziendale.

I dati di cui al comma precedente sono desunti dalla situazione accertata al 31 dicembre 1978, tenuto conto degli ulteriori interventi in corso per effetto di altre leggi regionali finalizzate al rinnovo del parco rotabile. A ciascuna azienda deve comunque essere assicurata una quota minima di lire 15.000.000.

Le quote assegnate ed eventualmente non utilizzate in tutto o in parte sono ripartite dalla giunta regionale tra gli altri aventi diritto in misura proporzionale all'ammontare delle quote a questi assegnate fatta salva la condizione che non risulti superato il 50 per cento del costo complessivo della fornitura.

Art. 4.

Le caratteristiche dei veicoli ammessi a contributo dovranno risultare conformi alle prescrizioni emanate in materia dal Ministero dei trasporti.

Art. 5.

Le domande intese ad ottenere la concessione del contributo devono essere inoltrate al presidente della giunta regionale entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge corredate dalla seguente documentazione:

a) elenco dei veicoli acquistati o per i quali sia stata perfezionata l'ordinazione nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1979;

b) fatture d'acquisto;

c) dichiarazione, rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di rispondenza dei veicoli alle caratteristiche fissate dai decreti ministeriali.

In luogo della fattura può essere presentata copia dello atto di perfezionamento dell'ordinazione; in tal caso la documentazione di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma precedente dovrà essere presentata entro il 31 agosto 1979.

Sulla base delle domande di cui al primo comma la giunta regionale concede i contributi a norma dell'art. 2.

Art. 6.

I contributi sono liquidati in tre rate annuali di pari importo a carico degli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980.

La concessione del contributo comporta per l'ente o la azienda beneficiaria il divieto di alienazione degli autobus acquistati per la durata di quattro anni dalla data di immatricolazione, salvo casi eccezionali preventivamente autorizzati per giustificati motivi dall'assessore incaricato. Il ricavato delle eventuali alienazioni è vincolato all'acquisto di altro materiale rotabile aziendale.

Per il periodo di sei anni a partire dalla data di assegnazione del contributo la giunta regionale può procedere al recupero delle somme erogate in caso di cessione, risoluzione, decadenza, rinuncia o revoca delle concessioni di cui è titolare l'azienda beneficiaria dei contributi accordati a norma della presente legge.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con la utilizzazione dello stanziamento di lire 921.578.000 conservato a residui al cap. 3010: « Ripartizione dei fondi assegnati dallo Stato quale contributo nella misura del 50 per cento, nella spesa per veicoli destinati al trasporto pubblico di persone (art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493) » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 e proveniente dallo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978.

Allo stanziamento di L. 921.578.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980 si provvede con i relativi bilanci.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 13 marzo 1979

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1979, n. 9.

Norme integrative in materia di contributi per opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 4 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La misura del contributo costante trentacinquennale di cui all'art. 5, primo comma, della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, è fissata annualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta, avuto riguardo al tasso di ammortamento dei mutui, comprendente quota capitale e rata interessi, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di opere pubbliche.

Relativamente alle opere assistite dal contributo la cui prima annualità decorre dal 1979, detta misura è fissata nel 9,47 per cento.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 marzo 1979

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1979, n. 10.

Aumento della fidejussione regionale sui finanziamenti alle imprese artigiane di cui alla legge regionale 6 luglio 1978, n. 38.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 4 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1978, n. 38, è modificato come segue:

« Le fidejussioni prestate dalla Regione, per una durata massima di dieci anni, non possono complessivamente superare l'ammontare di L. 40.000.000.000 ».

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 28 marzo 1979

CAROSSINO

(6954)

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1979, n. 11.

Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 4 *aprile* 1979)

(*Omissis*).

(6955)

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1979, n. 12.

Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La coltivazione di cave e torbiere nel territorio della regione è disciplinata dalle norme della presente legge, allo scopo di assicurare un ordinato svolgimento di tali attività.

Art. 2.

Il piano territoriale regionale ed i piani territoriali comprensoriali, sulla base di indagini geologiche e geominerarie, individuano zone nelle quali può essere esercitata l'attività di coltivazione di cave e torbiere.

Successivamente all'entrata in vigore dei piani territoriali comprensoriali le autorizzazioni per l'inizio di attività estrattive potranno essere rilasciate soltanto se conformi alle indicazioni dei piani stessi.

Art. 3.

La coltivazione di cave e torbiere è subordinata ad autorizzazione preventiva della Regione.

L'autorizzazione ha per oggetto il complesso estrattivo, comprendente la coltivazione della cava o torbiera, le discariche, i connessi impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava o torbiera individuato a norma dell'articolo 5, secondo comma, punto 1), nonché le strade di servizio.

Per la realizzazione delle opere al servizio del complesso estrattivo, che devono essere eseguite su fondi di cui il titolare dell'autorizzazione non abbia la disponibilità, può essere richiesta la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, a norma dello art. 4 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37.

Art. 4.

La Regione, nel rilasciare l'autorizzazione, deve tener conto:

1) della tutela dell'ambiente e della salubrità delle zone circostanti;

2) delle condizioni geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle zone interessate;

3) della rilevanza per l'economia regionale dell'attività estrattiva;

4) dell'importanza del materiale estratto nell'architettura e nel paesaggio ligure;

5) della tecnica di escavazione.

Art. 5.

La domanda di autorizzazione deve contenere:

a) le generalità ed il domicilio dell'imprenditore e, in caso di società, la ragione sociale, nonché l'indicazione della sede e del rappresentante legale;

b) il titolo giuridico sul quale si fonda la disponibilità del giacimento;

c) l'ubicazione della cava o torbiera;

d) l'indicazione della sostanza minerale oggetto di coltivazione, la indicazione dei sistemi di coltivazione, specificando se a cielo aperto o in sotterraneo.

La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:

1) planimetria della zona interessata dai lavori di coltivazione in scala non inferiore a 1:1.000, ottenuta per ingrandimento delle mappe catastali, sulla quale dovrà essere delimitata la superficie richiesta in coltivazione, quella per la eventuale realizzazione di impianti di trattamento, di infrastrutture di servizio, di discariche;

2) programma dettagliato dei lavori di coltivazione e degli investimenti finanziari necessari per la realizzazione del complesso estrattivo;

3) piano topografico in scala non inferiore a 1:500 dei lavori di coltivazione e delle opere di sistemazione del suolo ai fini della tutela ambientale, con indicazione dei tempi di attuazione, nonché il progetto degli eventuali impianti di trattamento, degli edifici, delle strade di servizio e di altre opere e manufatti connessi all'attività estrattiva;

4) relazione geomineraria della superficie interessata alla coltivazione, comprendente la carta geologica, geomorfologica ed idrogeologica, su base topografica a curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 e relative sezioni significative, oltre ad adeguate informazioni sulla consistenza del giacimento.

Per le cave in sotterraneo il programma dettagliato dei lavori di coltivazione ed il piano topografico di cui ai punti 2) e 3) del presente articolo sono sostituiti da un programma e da un piano di massima.

Delle istanze di autorizzazione è data comunicazione al comune che, nel termine di quarantacinque giorni, trasmette le sue osservazioni.

La comunicazione al comune è corredata della documentazione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo.

Art. 6.

L'autorizzazione è rilasciata dalla giunta regionale con provvedimento motivato.

La Regione provvede a trasmettere copia del provvedimento di autorizzazione al comune interessato per territorio.

Eventuali variazioni al programma di coltivazione di cui all'art. 5, secondo comma, numero 2), dovranno essere autorizzate, dalla giunta regionale, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Il provvedimento di cui al presente articolo ha valore di autorizzazione anche ai sensi dell'art. 11 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 7.

Fino all'entrata in vigore dei piani territoriali comprensoriali l'autorizzazione è rilasciata sentito il parere del comune interessato che lo esprime, con riferimento alle relative implicazioni urbanistiche, entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Qualora la coltivazione di cave e torbiere sia richiesta in zone nelle quali tali attività siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, anche soltanto adottati, l'eventuale parere favorevole del comune, ai sensi del primo comma del presente articolo, ha valore di variante e la relativa deliberazione ne deve avere le caratteristiche e il contenuto. In tal caso non sono necessarie la preventiva autorizzazione e la pubblicazione rispettivamente previste dagli articoli 10, settimo comma, e 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. La autorizzazione della giunta regionale, da rilasciarsi previo parere del comitato tecnico urbanistico, sostituisce il decreto di approvazione della variante medesima previsto dalla legge regionale 24 maggio 1972, n. 8.

Il provvedimento della giunta regionale di cui al secondo comma ha altresì valore di deroga ai sensi e per gli effetti dello art. 10 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 28, in quanto necessaria.

Qualora l'esercizio di cave e torbiere risulti vietato per effetto della legge regionale 3 settembre 1976, n. 28, e non occorra apportare variante allo strumento urbanistico, l'autorizzazione rilasciata dalla giunta regionale, tenuto conto del parere espresso dal comune, sentito il comitato tecnico urbanistico, ha valore di deroga a norma dell'art. 10 della legge stessa.

Art. 8.

Il comitato tecnico urbanistico, quando esamina strumenti urbanistici che comprendono zone suscettibili od oggetto di coltivazione di cave e torbiere e quando esprime il parere di cui al precedente articolo, è integrato con un dipendente regionale dell'ufficio competente in materia di cave e torbiere.

Art. 9.

Qualora, a norma della vigente disciplina urbanistica, il sindaco provveda al rilascio della concessione relativa al complesso estrattivo di cui al secondo comma dell'art. 3, i relativi oneri di urbanizzazione sono fissati dal consiglio comunale, sulla base di apposita tabella approvata dal consiglio regionale.

In tal caso le modalità esecutive delle attività estrattive sono comunque disciplinate dalla autorizzazione regionale e dalle norme in materia di polizia mineraria, igiene e sicurezza del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Art. 10.

Il provvedimento di autorizzazione contiene tra l'altro:

le prescrizioni ed i vincoli ai quali l'attività estrattiva è sottoposta, in applicazione ai principi contenuti nell'art. 4, con particolare riferimento alle opere di sistemazione del suolo ai fini della tutela ambientale da realizzarsi durante ed al termine della coltivazione;

l'ammontare della cauzione, in misura non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 30.000.000, che deve essere prestata a garanzia delle opere di sistemazione, prima del rilascio dell'autorizzazione, anche con fideiussione bancaria;

le condizioni e le modalità di restituzione della cauzione prestata.

Qualora l'ammontare delle spese per le opere di sistemazione del suolo superi quello della cauzione e le opere stesse non siano state eseguite dagli obbligati, questi sono tenuti a sopportarne l'onere per la parte eccedente.

La mancata osservanza delle prescrizioni e dei vincoli di cui al primo comma del presente articolo e del terzo comma dell'art. 6 può comportare la decadenza dell'autorizzazione con l'osservanza delle norme di cui al primo comma dell'art. 15.

Art. 11.

Per le attività in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per le quali sia stata presentata denuncia al comune ed al distretto minerario ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, l'esercente è tenuto a presentare entro sei mesi istanza di autorizzazione alla Regione.

Qualora, alla scadenza del termine di cui sopra, la domanda non sia stata presentata, l'attività di coltivazione deve cessare.

A tali attività non si applicano gli articoli 7 e 9.

Nel caso che dette attività si svolgano in zone destinate, da strumenti urbanistici anche soltanto adottati, ad insediamenti residenziali, a servizi o a verde pubblico, l'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo non superiore a tre anni, avuto riguardo alle osservazioni trasmesse dal comune ai sensi dello art. 5.

Per le attività estrattive che si svolgono in sotterraneo non è richiesto il versamento della cauzione di cui all'art. 10, quando per la coltivazione delle stesse non si debba procedere all'apertura di nuovi imbocchi ed alla realizzazione di nuove discariche.

Art. 12.

Coloro che proseguono l'attività estrattiva successivamente alla entrata in vigore della presente legge e cessino tale attività entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente o per diniego di autorizzazione sono, in ogni caso, tenuti a provvedere alle opere di sistemazione del suolo previste nella presente legge secondo le prescrizioni che verranno stabilite dal comune, compreso il termine per l'esecuzione dei lavori occorrenti.

In caso di inottemperanza, il comune provvede all'esecuzione delle opere di sistemazione del suolo a spese dell'esercente.

Art. 13.

L'autorizzazione rilasciata a norma della presente legge sostituisce ogni altro provvedimento regionale nella materia.

Art. 14.

La titolarità dell'autorizzazione non può essere trasferita, pena la decadenza della stessa, senza il preventivo nulla-osta rilasciato dalla giunta regionale, previo accertamento sulle capacità tecnico-economiche del subentrante.

Art. 15.

La decadenza dell'autorizzazione nei casi previsti nella presente legge è pronunciata previa contestazione dei motivi al titolare che, entro trenta giorni, può presentare controdeduzioni.

L'autorizzazione può essere revocata per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico con provvedimento della giunta regionale, nel quale è determinata anche l'indennità dovuta all'esercente.

Art. 16.

Nei casi di decadenza previsti dalla presente legge, qualora il titolare dell'autorizzazione sia il proprietario del fondo, la giunta regionale dispone il passaggio della cava o torbiera al patrimonio indisponibile della Regione a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 17.

Quando non sia stata presentata domanda di autorizzazione per l'esercizio di cave e torbiere delle quali la giunta regionale riconosca la coltivabilità ed utilità pubblica di sfruttamento, il presidente della giunta regionale fissa al proprietario del fondo un termine non inferiore a novanta giorni per la presentazione dell'istanza di autorizzazione a coltivare la cava o torbiera da parte del proprietario stesso o di altri che ne abbiano la disponibilità.

Qualora il termine stabilito decorra infruttuosamente, la giunta regionale dispone il passaggio della cava o torbiera nel patrimonio indisponibile della Regione a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Quando la cava o la torbiera non è adeguatamente e razionalmente sfruttata, il presidente della giunta regionale fissa al proprietario del fondo, per la intensificazione dei lavori di sfruttamento, un termine non inferiore a novanta giorni, trascorso il quale la giunta regionale dispone il passaggio della cava o torbiera al patrimonio indisponibile della Regione. In tal caso il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile è corrisposto agli aventi diritto.

I diritti spettanti a terzi sulle cave e torbiere si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.

Art. 18.

Nelle ipotesi di cui all'art. 16 ed al terzo comma dell'art. 17, qualora l'esercente non sia il proprietario del fondo si applica, preventivamente all'eventuale passaggio nel patrimonio indisponibile della Regione, la procedura di cui al primo e secondo comma dell'art. 17.

Art. 19.

Il rilascio e l'esercizio di concessioni delle cave e torbiere facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione sono disciplinati dalle norme della presente legge e del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto applicabili.

Art. 20.

Il titolare della concessione ottenuta a norma del precedente articolo è tenuto a corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo di L. 300.000 per ogni ettaro o frazione di esso compreso nell'area della concessione medesima.

Art. 21.

La Regione, al fine di assicurare un più razionale sfruttamento delle cave e torbiere contigue o vicine, conformemente ai fini della presente legge, può costituire consorzi coattivi per la esecuzione, manutenzione ed uso di opere ed attrezzature al servizio di tali attività.

Per il raggiungimento delle stesse finalità possono essere costituiti consorzi volontari, i cui atti costitutivi devono essere trasmessi alla Regione entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione.

Art. 22.

Nel decreto costitutivo dei consorzi coattivi e nell'atto costitutivo dei consorzi volontari sono indicate le opere da eseguirsi, i termini di inizio e compimento delle stesse, le condizioni imposte ai consorziati.

Le quote consortili sono stabilite in proporzione al vantaggio di ciascun consorziato.

Qualora, per cause imputabili all'amministrazione consortile le opere non siano ultimate nei termini indicati, il presidente della giunta regionale, sentita la giunta, può nominare un commissario il quale provvede, a spese del consorzio, di cui assume la rappresentanza e l'amministrazione, all'esecuzione delle opere stesse.

Il commissario invita i consorziati a depositare le rispettive quote di spesa, compresa quella di amministrazione, presso un istituto di credito su un conto vincolato.

Al consorziato che non intenda partecipare alle spese ripartite può essere applicata la sanzione della decadenza dell'autorizzazione o dalla concessione.

Art. 23.

La cessazione anticipata o la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a sessanta giorni dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione.

La mancata ottemperanza al disposto del presente articolo può comportare la decadenza dall'autorizzazione o dalla concessione.

Art. 24.

Gli esercenti di cave e torbiere sono tenuti a denunciare periodicamente i dati statistici dei materiali estratti attenendosi alle istruzioni impartite dal presidente della giunta regionale e fornendo altresì notizie e chiarimenti che, sui dati comunicati, venissero richiesti.

Debbono, inoltre, consentire in qualunque momento le ispezioni ai lavori, mettendo a disposizione dei dipendenti incaricati tutti i mezzi necessari.

I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godono delle tutele di cui all'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 25.

Chiunque intraprenda o prosegua la coltivazione di cave e torbiere senza titolo ai sensi della presente legge, oltre ad essere obbligato al risarcimento dei danni ed all'esecuzione delle opere di ripristino ambientale stabilite dalla Regione, è punito con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 40.000.000.

La violazione al disposto del primo comma del precedente art. 24 comporta la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

Art. 26.

I dipendenti regionali appositamente incaricati esercitano la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge

Il presidente della giunta regionale adotta i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la sospensione dell'attività estrattiva in caso di violazioni che comportano pregiudizi particolarmente gravi.

Art. 27.

Delle violazioni alle disposizioni della presente legge che comportano sanzioni amministrative è redatto apposito verbale da contestarsi immediatamente

Se non può farsi luogo alla contestazione, il verbale deve essere notificato all'interessato entro sessanta giorni dall'accertamento dell'infrazione.

La mancata notifica entro il termine produce l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta.

Entro trenta giorni dalla contestazione o dalla data della notifica dell'accertamento dell'infrazione è ammesso il pagamento, con effetto liberatorio, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione.

L'accertamento dell'infrazione deve essere trasmesso al presidente della giunta regionale, al quale l'interessato può far pervenire scritti difensivi entro il termine di cui al comma precedente.

Qualora il trasgressore non abbia provveduto al pagamento, il presidente della giunta regionale, se ritiene fondato l'accertamento, determina la somma dovuta, in relazione alla gravità dell'illecito commesso.

Per la riscossione della somma dovuta si applicano le norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le somme riscosse sono introitate nel bilancio regionale.

Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 28.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, sono di competenza del presidente della giunta regionale i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, nonché delle norme di igiene e sicurezza del

lavoro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

Le funzioni di vigilanza sono esercitate tramite il Corpo nazionale delle miniere o tramite dipendenti regionali appositamente incaricati ai quali può essere attribuito il potere di adottare provvedimenti di urgenza che devono essere ratificati dal presidente entro otto giorni dalla loro adozione.

La Regione si avvale del Corpo nazionale delle miniere mediante apposite intese con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle quali devono essere indicati tra l'altro, il contenuto dei compiti demandati, il periodo e le modalità di svolgimento degli stessi ed i relativi oneri finanziari a carico della Regione, nonché la facoltà di attribuire ai funzionari del Corpo nazionale delle miniere il potere di adottare provvedimenti di urgenza, che devono essere ratificati dal Presidente della giunta regionale entro otto giorni dalla loro adozione.

La giunta regionale adotta, in applicazione all'art. 673 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, i provvedimenti in merito alla chiusura delle cave a seguito di persistenti infrazioni alle norme del predetto decreto.

Art. 29.

Le concessioni di cave e torbiere in atto all'entrata in vigore della presente legge sono confermate fino alla scadenza con gli obblighi a carico del concessionario previsti nella presente legge, in applicazione dell'art. 19.

Art. 30.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 10 aprile 1979

CAROSSINO

(6956)

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1979, n. **13.**

Soppressione dell'ente ospedaliero « E. Maragliano » con sede in Genova ed incorporazione nell'ente ospedaliero « Ospedali civili di Genova » con sede in Genova.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale e della costituzione delle unità sanitarie locali, ed al fine di assicurare l'economicità dell'attività assistenziale adeguando le strutture ospedaliere alle effettive esigenze della collettività, l'ente ospedaliero « E. Maragliano », con sede in Genova, è soppresso e le sue strutture sono incorporate nell'ente ospedaliero « Ospedali civili di Genova », con sede in Genova, il quale mantiene la propria denominazione e gli subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 2.

Il personale dell'ente soppresso viene posto alle dipendenze dell'ente ospedaliero « Ospedali civili di Genova » che ne garantisce le posizioni giuridiche ed economiche acquisite presso l'ente di provenienza.

Art. 3.

L'ente ospedaliero « Ospedali civili di Genova », entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e previo parere favorevole della giunta regionale, delibera in merito:

alla utilizzazione delle strutture dell'ente soppresso;

alle conseguenti modifiche della propria pianta organica ed in ordine alle modalità di inquadramento del personale proveniente dall'ente soppresso.

Il personale che non viene inquadrato nell'organico dell'ente ospedaliero « Ospedali civili di Genova » è collocato in ruoli speciali soprannumerati ad esaurimento e viene direttamente inquadrato nei corrispondenti posti al verificarsi della loro vacanza.

Il personale medico in soprannumero può essere trasferito, per esigenze di servizio, nell'ambito dello stesso ente ospedaliero, sia in posti delle stesse discipline, sia in posti di discipline affini, purchè in possesso della relativa idoneità e dei requisiti di cui agli articoli 71 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 169, n. 130, e successive modificazioni.

Il personale soprannumerario già titolare presso l'ente di provenienza di posti di organico di sopraintendente sanitario, direttore sanitario, direttore amministrativo, nonchè di quelli relativi alle funzioni di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, assume nell'ente ospedaliero « Ospedali civili di Genova » funzioni vicarie e di coadiuzione rispetto ai titolari dei corrispondenti posti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 aprile 1979

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1979, n. **14.**

Fusioni di enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

In attesa della approvazione del piano sanitario regionale e della costituzione delle unità sanitarie locali, la Regione promuove l'unificazione dei senguenti stabilimenti ospedalieri attraverso la fusione, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, degli enti:

1) « Ospedale civile » con sede in Bordighera e « Santo Spirito » con sede in Ventimiglia, comprendenti ciascuno un ospedale generale di zona.

Il nuovo ente ospedaliero avrà sede in Ventimiglia e assumerà la denominazione « Ospedale civile dell'Intemelio »;

2) « Coniugi Elena e Tommaso Paccini » con sede in Alassio, comprendente un ospedale di zona per lungodegenti e convalescenti, e « S. Maria di Misericordia » con sede in Albenga comprendente un ospedale generale di zona.

Il nuovo ente ospedaliero avrà sede in Albenga e assumerà la denominazione « Ospedale civile di Albenga - Alassio »;

3) « Carolina Pastorino » con sede in Genova-Bolzaneto, « Andrea Gallino » con sede in Genova-Pontedecimo, « Celesia » con sede in Genova-Rivarolo, comprendenti ciascuno un ospedale generale di zona.

Il nuovo ente ospedaliero avrà sede in Genova-Rivarolo e assumerà la denominazione « Ospedale civile della Val Polcevera »;

4) « SS. Prospero e Caterina » con sede in Camogli e « S. Antonio » con sede in Recco, comprendenti ciascuno un ospedale generale di zona.

Il nuovo ente ospedaliero avrà sede in Recco e assumerà la denominazione « Ospedale civile Recco - Camogli »;

5) « Ospedale civile » con sede in Rapallo e « Ospedale civile » con sede in S. Margherita Ligure, comprendenti ciascuno un ospedale generale di zona.

Il nuovo ente ospedaliero avrà sede in S. Margherita Ligure e assumerà la denominazione « Ospedale civile di S. Margherita Ligure - Rapallo »;

6) « Ospedale civile » con sede in Sestri Levante, comprendente un ospedale generale di zona, e « Ospedali riuniti Vittorio Leonardi di Chiavari - Edoardo Riboli di Lavagna » con sede in Lavagna, comprendente un ospedale generale provinciale.

Il nuovo ente ospedaliero avrà sede in Lavagna e assumerà la denominazione « Ospedale civile del Tigullio ».

La fusione comporta l'unificazione di tutte le strutture ospedaliere appartenenti agli enti interessati in un solo ospedale e la ristrutturazione dei servizi igienico-organizzativi, di diagnosi e cura, amministrativi e generali.

Art. 2.

La giunta regionale, sentita la commissione consigliare competente, classifica le strutture ospedaliere unificate di cui al precedente art. 1 sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 19 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, con proprio decreto indica la composizione dei consigli di amministrazione dei nuovi enti e ne promuove la costituzione.

Con successivo decreto il presidente della giunta regionale, sempre su conforme deliberazione della giunta, costituisce gli enti derivanti dalla fusione, scioglie i consigli di amministrazione degli enti sottoposti a fusione e stabilisce l'insediamento dei nuovi consigli.

Fino alla data del decreto di costituzione di cui al comma precedente restano in carica gli organi di amministrazione degli enti soggetti a fusione.

Art. 3.

Gli enti ospedalieri costituiti ai sensi del precedente art. 2 garantiscono al personale dipendente le posizioni giuridiche ed economiche acquisite presso gli enti di provenienza.

Art. 4.

Le amministrazioni degli enti sottoposti alle singole fusioni, prima di procedere all'eventuale adozione di provvedimenti in merito all'istituzione di nuovi servizi, alla soppressione di servizi esistenti, all'aumento degli organici, ad assunzioni, debbono presentare, di concerto tra di loro, alla giunta regionale proposte di attuazione degli indirizzi transitori emanati dal consiglio regionale relativamente alla riorganizzazione ospedaliera in attesa del piano sanitario regionale.

Tali proposte vengono sottoposte dalla giunta al parere della commissione consiliare competente ai fini dell'emanazione di direttive della giunta in merito alla prevista unificazione di ciascun presidio ospedaliero.

Le amministrazioni degli stabilimenti unificati, entro centoventi giorni dal loro insediamento, in relazione alle esigenze del territorio ed alle strutture ospedaliere ed extra ospedaliere esistenti sia nelle zone viciniori che nell'intera regione, deliberano, sulla base delle direttive di cui al precedente comma, sentite le organizzazioni sindacali e previo parere favorevole della giunta regionale, le nuove strutture, i nuovi organici e le relative norme di inquadramento.

Resta in ogni caso salva l'applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386 e della legge regionale 7 novembre 1974, n. 39.

Le deliberazioni di cui al terzo comma devono tener conto di quanto disposto nell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dei seguenti criteri:

unificazione delle direzioni amministrative sanitarie;

unificazione delle funzioni amministrative sulla base degli schemi organizzativi previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128;

unificazione dei servizi di diagnosi e cura e degli altri servizi previsti dalle vigenti leggi.

Art. 5.

Il personale che non viene inquadrato nei nuovi posti di organico è collocato in ruoli speciali soprannumerari ad esaurimento e viene direttamente inquadrato nei corrispondenti posti al verificarsi della loro vacanza.

Il personale soprannumerario, che presso gli enti venuti a fusione era titolare di posti di organico di sovraintendente sanitario, direttore sanitario, direttore amministrativo, nonchè di quelli relativi alle funzioni di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1979, n. 128, assume nel nuovo ente funzioni vicarie e di coadiuzione rispetto ai titolari dei corrispondenti posti.

Il personale medico in soprannumero può essere trasferito, per esigenze di servizio, nell'ambito dello stesso ente ospedaliero, sia in posti delle stesse discipline, sia in posti di discipline affini, purchè in possesso della relativa idoneità o dei requisiti di cui agli articoli 71 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1979, n. 130, e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 24 aprile 1979

CAROSSINO

(6957)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792490)